



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 299/2024

nel giudizio **n. 68511** promosso da:

S. B., cf: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Savoca ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, Corso
delle Province n. 15, giusta procura in calce al ricorso

contro

FONDO PENSIONI SICILIA (C.F. 97249080827), in persona del suo
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio legislativo e legale della Regione
siciliana in Palermo via Caltanissetta, n. 2/e, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati Beniamino Lipani e Margherita
Sanfratello

e nei confronti di

**Regione siciliana – Assessorato dell'istruzione e della formazione
professionale – Dipartimento regionale dell'Istruzione**, in persona del
legale rappresentante, rappresentato e difeso dal dott. Fabio Ballo giusta
delega del Dirigente generale

FATTO

I)- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente S. B. ha premesso quanto segue:

a)- con sentenza n. 781/2015 emessa in data 25.02.2015, il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. RG 8374/2010, riconosceva al ricorrente il diritto alla ricostruzione della carriera in qualità, prima, di dipendente di ruolo presso l’ente soppresso “Scuola Magistrale Ortofrenica Regionale – S.M.O.R.” e, successivamente transitato ad altra P.A., di dipendente presso l’“Istituto Tecnico Regionale F. Morvillo di Catania”. Veniva accertato, in tal modo, il diritto del ricorrente – fino all’agosto 2010 – al cd. maturato e al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata, ivi comprendendo anche i periodi prestati in precedente ente. Per l’effetto, al sig. S. veniva attribuito il diritto a percepire l’arretrata differenza retributiva mensile di euro 193,17, per un totale di euro 21.672,92, per la quale venivano condannate al pagamento solidale le amministrazioni resistenti;

b)- l’odierno ricorrente, ex dipendente presso l’ente pubblico soppresso e successivamente transitato ad altra P.A, in pensionamento dal 01.09.2010, è titolare della pensione ordinaria diretta determinata con D.D. n. 309886 dal Fondo Pensioni Sicilia in data 9.11.2010 ed in pagamento presso il medesimo ente. Il trattamento pensionistico, per come sinora determinato e liquidato, è stato determinato, omettendo di prendere in considerazione la ricostruzione della carriera del ricorrente, il cd. maturato e la conseguente maggiore anzianità contributiva di servizio così maturata dal ricorrente.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto:

1)- di accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento

pensionistico – in ossequio alla ricostruzione della carriera accertata dalla sentenza n. 781/2015 sopra citata – e dunque il diritto alla corresponsione di una maggiorazione della misura della pensione ordinaria diretta sinora liquidata;

2)- di condannare il Fondo Pensioni Sicilia alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo.

II)- Con memoria di costituzione il Fondo Pensioni Sicilia ha dedotto che, per potere procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico di parte ricorrente, avrebbe dovuto acquisire lo schema del provvedimento da parte dell'Amministrazione Regionale competente, che nel caso in esame risulta essere l'Assessorato ai Beni Culturali, come evidenziato anche dal Servizio 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota prot. 21480 del 25.02.2022. Il Fondo ha aggiunto di avere rappresentato al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale (Servizio 3 – Gestione Giuridica del Personale a tempo indeterminato) con nota 18.2.2022 n. 5452 l'urgenza di acquisire la dichiarazione delle retribuzioni percepite dal signor S. B., in esecuzione della sentenza n.781/2015.

Il Fondo ha quindi chiesto: preliminarmente di disporre un rinvio d'udienza entro un termine congruo, al fine di consentire il riscontro da parte delle amministrazioni competenti ad emettere i provvedimenti propedeutici a quanto richiesto dal ricorrente. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di soccombenza, il Fondo ha chiesto di dichiarare prescritti i ratei maturati nel periodo anteriore al quinquennio la data di notifica del ricorso.

III)- Con ordinanza n. 136 del 2022, alla luce delle difese del Fondo Pensioni, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale.

IV)- Con memoria di costituzione il summenzionato Assessorato ha dedotto che:

a)- con provvedimento prot. 5468 del 21/10/2022 l'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore "F. Morvillo" di Catania ha trasmesso la nuova situazione partitaria al 31/08/2010 del sig. S., collaboratore scolastico in quiescenza dal giorno 01/09/2010. Con nota n. 0048564 del 24/10/2022 il suddetto provvedimento è stato trasmesso al Fondo Pensioni Sicilia ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, perché provvedano, ciascuno per la propria competenza, ad aggiornare il trattamento di quiescenza allo stesso spettante, alla luce della sentenza n. 781/2015 emessa in data 25/02/2015, il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro.

Il Dipartimento ha quindi chiesto di prendere atto del completamento degli adempimenti amministrativi.

V)- Con successive note depositate il 23 febbraio 2023 il Fondo Pensioni Sicilia ha dedotto che non è variata la situazione partitaria del ricorrente rispetto alla precedente con la quale si era provveduto a determinare il trattamento pensionistico in godimento. Il Fondo ha aggiunto che la competenza a ridefinire la base pensionabile del dipendente regionale, una volta collocato in quiescenza, anche nel caso in cui sopravvenissero modifiche della stessa, spetta al Dipartimento Regionale della Funzione

Pubblica. Pertanto, il Fondo Pensioni ha precisato che, in assenza di un nuovo schema del provvedimento amministrativo da parte del competente Dipartimento, non può procedere a rideterminare la pensione del ricorrente. Il Fondo ha quindi insistito per il rigetto del ricorso.

VI)- All'udienza del 28 febbraio 2023 il Giudice, tenuto conto della summenzionata memoria del Fondo Pensioni Sicilia del 23 febbraio 2023 e dei relativi allegati, vista l'assenza in udienza del procuratore di parte ricorrente, ha invitato la medesima parte ricorrente a prendere posizione con il deposito di note sino al 28 aprile 2023 in merito al provvedimento del Dipartimento Funzione Pubblica del 10/11/2022 prodotto dal Fondo Pensioni Sicilia in allegato alle già citate note.

VII)- All'udienza del 26 maggio 2023, assente il procuratore del ricorrente, il Giudice ha rilevato il mancato deposito di deduzioni da parte del medesimo ricorrente.

VIII)- All'udienza del 18 luglio 2024, assenti le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ex art. 167 comma 1 c.g.c.

DIRITTO

Le domande di parte ricorrente vanno respinte.

Invero, il giudizio riguarda l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico –in base alla ricostruzione della carriera accertata dalla sentenza n. 781 del 2015 del Tribunale di Catania– e, dunque, il diritto alla corresponsione di una maggiorazione della misura della pensione ordinaria diretta sinora liquidata.

Per quanto attiene ai criteri di decisione, la presente causa può essere decisa

sulla base del criterio della ragione più liquida e di quello di non contestazione. Si impone, infatti, -a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio- un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della rigida successione logica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936). Tale criterio metodologico di decisione, in quanto desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., può essere applicato anche al processo contabile, tenuto conto dell'art. 4 c.g.c., ai sensi del quale: *“Il processo contabile attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”*.

Nel presente giudizio occorre altresì fare applicazione del principio di non contestazione. Invero, -come già esposto nella parte in fatto- con note depositate il 23 febbraio 2023 il Fondo Pensioni Sicilia ha dedotto e documentato di avere trasmesso con nota n. 32491 del 26.10.2022 al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica quanto ricevuto dal Dipartimento dell'Istruzione sulla situazione partitaria del ricorrente e ciò al fine di consentire l'eventuale aggiornamento dello schema del provvedimento amministrativo propedeutico alla rideterminazione del trattamento di quiescenza. Nelle stesse note del 23 febbraio 2023 il Fondo ha aggiunto che il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica con nota n. 1183338 del 10.11.22 ha comunicato di avere concluso negativamente

l'istruttoria inerente il beneficio richiesto dal ricorrente. Pertanto, il Fondo ha evidenziato che non vi è stata alcuna variazione della situazione patrimoniale del ricorrente rispetto alla precedente sulla base della quale è stato quantificato il trattamento pensionistico già erogato. Pertanto, il Fondo Pensioni, in assenza di un nuovo schema del provvedimento amministrativo da parte del competente Dipartimento, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 28 febbraio 2023 il Giudice, in considerazione dei contenuti e degli allegati delle summenzionate note del Fondo Pensioni Sicilia del 23 febbraio 2023, tenuto conto dell'assenza del procuratore di parte ricorrente, ha ritenuto opportuno garantire il contraddittorio sui fatti rilevanti esposti dal Fondo Pensioni nelle citate note. In particolare, il Giudice ha invitato parte ricorrente a prendere posizione in merito al provvedimento del Dipartimento Funzione Pubblica del 10/11/2022 prodotto dal Fondo Pensioni Sicilia in allegato alla citata memoria del 23 febbraio 2023 e ha assegnato termine sino al 28 aprile 2023 per il deposito di deduzioni.

All'udienza del 26 maggio 2023, assente il procuratore del ricorrente, il Giudice ha constatato il mancato deposito di deduzioni da parte del medesimo ricorrente, il cui procuratore è stato assente anche all'udienza conclusiva odierna.

Ciò premesso, il Giudice osserva che, malgrado la specifica assegnazione di termini per dedurre, la parte ricorrente non ha contestato le circostanze puntualmente articolate e documentate dal Fondo Pensioni nelle note del 23 febbraio 2023 in ordine alla mancata variazione della situazione patrimoniale del ricorrente rispetto alla precedente in ragione della quale è stato quantificato il trattamento pensionistico. Da ciò consegue che i fatti e i documenti allegati

dal Fondo Pensioni nelle note del 23 febbraio 2023, in quanto non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, possono e devono essere posti alla base della decisione del giudice in virtù del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che trova ingresso anche nel processo contabile, in quanto espressione di principio generale (art. 7, comma 2, c.g.c.).

Tutto ciò implica che, in considerazione di quanto dedotto dal Fondo Pensioni nelle note del 23 febbraio 2023 e non contestato dal ricorrente, le domande spiegate in ricorso sono infondate e vanno quindi respinte.

La particolarità della fattispecie giustifica comunque la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo il 18 luglio 2024

	9	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del	
	ricorrente.	
	Palermo, 18 luglio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 13 settembre 2024	
	Pubblicata il 13 settembre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione	
	del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi di S. B. , cf: OMISSIS nonché di altre persone fisiche	
	eventualmente citate.	
	Palermo, 13 settembre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)